

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 27 DEL 19.12.2025

L'anno 2025, il giorno 19 dicembre alle ore 17.00 presso la sede di Via dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Verona per gli interventi inerenti il Diritto allo Studio e altre forme di collaborazione istituzionale – Approvazione

CONSIGLIERI

1	Cau Sergio	X	
2	Gottin Leonardo		X
3	Miceli Sopo Francesco	X	
4	Valente Claudio	X	
5	----- *		

PRESIDENTE

Valente Claudio

SEGRETARIO

Gugole Giorgio

**COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI**

Dal Dosso Davide Tommaso
Gambaretto Nicola
Simonato Flavio

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sentita la relazione del Presidente che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno:

VISTO l'art. 2 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 avente per oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6" dispone che lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 del sopra richiamato Decreto Legislativo 68/2012, l'orientamento ed il tutorato, la mobilità internazionale, attività culturali e ricreative, rientrano nell'ambito dei servizi per il diritto allo studio, la cui competenza è attribuita alle Università;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 5, della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 avente per oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" attribuisce agli ESU la competenza di operare in materia di orientamento e di informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, nonché – in collaborazione con le Università – in materia di interscambi studenteschi.

CONSIDERATO che i Piani regionali degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario, ormai da anni impongono le modalità di compartecipazione della Regione, tramite gli ESU ed a carico del bilancio dei medesimi, ai costi sostenuti dalle Università per la stipula delle convenzioni con i CAF per l'effettuazione agli studenti del calcolo dell'ISSEU e la consegna della relativa certificazione ai fini dell'accesso ai benefici previsti dalle norme in materia di diritto allo studio.

CONSIDERATO che in virtù dei sopra richiamati presupposti normativi e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, pur nel rispetto delle rispettive competenze, risulta evidente l'opportunità per l'Università degli Studi di Verona e per l'ESU di Verona di attuare iniziative congiunte e sinergiche nelle materie sopra richiamate, anche in un'ottica di miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti.

CONSIDERATO che in virtù dei sopra richiamati presupposti normativi e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, pur nel rispetto delle rispettive competenze, l'Università degli Studi di Verona e l'ESU di Verona con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 giugno 2022, anche in un'ottica di miglioramento della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti, hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Verona per gli interventi inerenti il Diritto allo Studio e altre forme di collaborazione istituzionale" per le materie ricomprese e gli interventi previsti all'art. 3 della Legge Regionale 8/98", che giungerà a naturale scadenza il 31 dicembre 2025;

CONSIDERATO che Esu Verona e Università degli Studi di Verona manifestano, con la sottoscrizione della presente, il comune interesse al rinnovo e al potenziamento della collaborazione al fine di proseguire la collaborazione istituzionale;

CONSIDERATO il prossimo degli Organi di Governo di ESU Verona previsto nel corso del 2026;

CONSIDERATA la proposta del Presidente di ESU Verona di rinnovare la collaborazione con l'Università di Verona per un solo anno, proposta dettata da un principio di rispetto istituzionale che mira a garantire la continuità operativa per il prossimo anno, lasciando

contestualmente ai nuovi Amministratori che subentreranno la piena facoltà di valutare e deliberare sulla successiva prosecuzione della collaborazione stessa, in linea con i futuri indirizzi strategici dell'Ente.

VISTA la nota del 26 novembre 2025 con la quale la Rettrice dell'Università di Verona ha comunicato che L'Ateneo Verona, con deliberazioni di Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2025, ha approvato la proposta di convenzione;

VISTO il Bilancio di previsione Pluriennale 2026-2024, e il Bilancio di esercizio 2026, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 31 ottobre 2025, che prevedono la sottoscrizione di una nuova convenzione con l'Università degli Studi di Verona, disponendo le relative risorse finanziarie.

Tutto ciò premesso e considerato.

VISTO decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:

presenti	N. 3
votanti	N. 3
favorevoli	N. 3
contrari	N. 0
astenuti	N. 0

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare la “Convenzione Quadro con l'Università degli Studi di Verona per gli interventi inerenti il Diritto allo Studio e altre forme di collaborazione istituzionale” per le materie ricomprese e gli interventi previsti all'art. 3 della legge regionale n. 8/98, allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;
3. di autorizzare il Presidente dell'ESU di Verona alla sottoscrizione della medesima, trattandosi di negozio avente evidente valenza programmatica;
4. di demandare al Direttore dell'ESU ogni provvedimento conseguente all'approvazione della presente deliberazione;
5. di individuare quale responsabile del procedimento il Dirigente dott. Luca Bertaiola – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell'ESU di Verona;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
7. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i provvedimenti di competenza;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.

IL SEGRETARIO
(dott. Giorgio Gugole)

IL PRESIDENTE
(dott. Claudio Valente)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di €. _____ sul cap. _____

del Conto R / C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n.39

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all'originale per uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all'Amministrazione Regionale.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta Regionale in data _____.

Verona, _____

IL DIRETTORE

La presente delibera è pubblicata all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno

_____.

IL DIRETTORE

**CONVENZIONE QUADRO
PER GLI INTERVENTI INERENTI IL DIRITTO ALLO
STUDIO ED ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE
ISTITUZIONALE**

Tra

L'Università degli Studi di Verona, Via dell'Artigliere n. 8 Partita IVA 01541040232 e Codice Fiscale 93009870234, di seguito denominata 'Università', rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Chiara Leardini, che interviene nel presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Ente presso il quale è domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2025

e

L'ESU di Verona, con sede legale in Verona, Via dell'Artigliere n. 9, Codice fiscale e Partita IVA01527330235, di seguito denominato 'ESU', rappresentato dal Presidente, Dott. Claudio Valente, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente presso il quale è domiciliato per la carica, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del _____;

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale del Veneto n. 8 del 7 aprile 1998 assegna all'ESU la gestione degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, ad eccezione di quelli espressamente riservati alle Università;
- la stessa legge regionale fissa le "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario" e, in particolare, all'art. 3 definisce le tipologie di interventi;
- nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, l'Università e ESU hanno sempre collaborato al fine di migliorare la qualità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti;
- i servizi volti a favorire lo studio e la permanenza degli studenti nella città sede dell'università, insieme all'offerta didattica sono elementi sempre più importanti nella scelta universitaria da parte dei giovani e delle loro famiglie;
- Università e ESU intendono, ferme restando le rispettive responsabilità istituzionali e le diverse funzioni attribuite, consolidare, attraverso un più ampio e organico rapporto di collaborazione, le esperienze e gli strumenti operativi sin qui realizzati, definendo con la presente Convenzione gli ambiti di comune interesse e le modalità con le quali operare congiuntamente.

SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Sono oggetto della presente convenzione l'insieme dei progetti, dei servizi e delle azioni che Università e ESU intendono consolidare e sviluppare congiuntamente negli ambiti di seguito definiti al fine di migliorare ulteriormente i servizi agli studenti ed assolvere alle rispettive relative funzioni istituzionali.

**Art. 2
Ambiti di intervento**

Le forme di collaborazione di cui all'art. 1 trovano attuazione nei seguenti ambiti:

- a) **Orientamento allo studio:** promozione e informazione dell'offerta formativa e dei servizi allo studio dell'Università; attività di orientamento allo studio in ingresso e in itinere; ogni iniziativa volta ad agevolare e rendere consapevoli i giovani nelle scelte di studio universitarie.
- b) **Orientamento al lavoro e job placement:** attività ed eventi finalizzati alla ricerca attiva del lavoro; allo sviluppo delle competenze trasversali, all'orientamento al lavoro e al reclutamento laureati.
- c) **Servizi per la disabilità e per l'inclusione:** servizi e supporti a favore degli studenti con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), per garantire loro il diritto all'educazione, quali, a titolo di esempio: orientamento in ingresso, accompagnamento e trasporto, supporto alla mobilità internazionale.
- d) **Servizi di supporto alla mobilità internazionale:** supporto organizzativo e logistico agli studenti nell'ambito di programmi di mobilità internazionale e sostegno economico agli studenti che partecipano a progetti di mobilità.
- e) **Altre iniziative istituzionali, culturali e ricreative,** avvalorate da contenuti scientifici, in specie quando caratterizzate da apertura internazionale e/o in grado di favorire la crescita degli studenti e il loro percorso formativo, anche nel dialogo con il territorio e con gli enti che in esso operano.

Art. 3 Impegni dell'Università e dell'ESU

L'Università implementa i servizi e le iniziative rivolte agli studenti negli ambiti richiamati all'art. 2 con il proprio budget e i propri uffici. L'Università si impegna a coordinare tutte le iniziative relative agli ambiti richiamati e a condividerle nella Commissione paritetica di cui all'art. 4. L'ESU contribuisce con un finanziamento annuo pari a € 180.000,00. Annualmente ESU indica eventuali finanziamenti aggiuntivi da dedicare agli ambiti definiti.

Eventuali ulteriori iniziative da parte dell'Università e di ESU relative agli ambiti di cui all'art. 2 saranno comunicate in seno alla Commissione paritetica, al fine di agevolarne il coordinamento e la complementarietà rispetto a quelle già avviate.

Art. 4 Commissione paritetica

Al fine di coordinare l'attività di collaborazione oggetto della presente concezione è costituita una Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dell'Università, di cui uno con funzioni di Presidente e da due rappresentanti di ESU, designati dai rispettivi legali rappresentanti.

La Commissione paritetica ha il compito di:

- concordare annualmente le modalità di attuazione della collaborazione negli ambiti definiti;
- definire, nei limiti delle disponibilità finanziarie, esigenze e destinazione dei fondi messi a disposizione da ESU; in particolare e in via esclusiva per ciò che attiene al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 2 lettera e);
- monitorare l'attuazione e valutare l'efficacia degli effetti applicativi della presente convenzione;
- proporre eventuali modifiche ed integrazioni della presente concezione.

La Commissione paritetica si riunisce, di norma, almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di due dei suoi componenti.

Le sedute possono svolgersi e la Commissione può deliberare anche per via telematica mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale.

Per lo svolgimento e la verbalizzazione delle sedute, nonché per la predisposizione di tutti gli atti istruttori inerenti le attività della presente convenzione, la Commissione può farsi assistere dai Responsabili degli Uffici di ESU e Università rispettivamente preposti alle attività del Diritto allo Studio o da un funzionario appositamente designato.

Art. 5 Finanziamento ESU

ESU liquida all'Università un acconto pari al 40% del contributo annuale entro il marzo 2026, sulla

base di un documento previsionale delle attività che le parti intendono svolgere approvato dalla Commissione Paritetica, e il saldo entro marzo dell’anno successivo a quello di riferimento su domanda dell’Università attestante la regolare ed integrale realizzazione dei progetti/servizi/azioni e la rendicontazione delle relative spese.

In caso di mancata o parziale realizzazione di quanto convenuto l’Università restituisce l’eventuale quota di contributo liquidata e non spesa.

Art. 6
Ulteriori forme di collaborazione

La presente convenzione non pregiudica o esclude ogni ulteriore e diversa forma di collaborazione tra Università ed ESU che possa rendersi utile al fine di migliorare l’accesso e la fruizione dei servizi offerti agli studenti.

Art. 7
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata annuale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata alla scadenza mediante accordo scritto tra le Parti.

Art. 8 Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere circa l’interpretazione della presente convenzione e per quanto da essa non previsto, le parti si rimettono alle vigenti norme del Codice Civile e individuano, quale foro competente, il Foro di Venezia.

Art. 9 Registrazione e bollo

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso in base all’art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo, dovute sin dall’origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione, sono assolte in modo virtuale dall’Università (autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 n. 92266/2005).

Letto, approvato e sottoscritto.

Verona li

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

LA RETTRICE

Prof.ssa Chiara Leardini

ESU DI VERONA

IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Valente